



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

PROC. V.G. N. 28771/2018

DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice, dott. Antonia Mussa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2018;

premesse che

- in data 18 ottobre 2018 ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 7 e ss. l. n. 3/2012*;
- la proposta di accordo con i creditori prevede:
 - il pagamento della somma complessiva di € 20.000,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
 - tale somma risulta messa a disposizione del terzo sig. _____ tramite assegno circolare custodito dall'attestatore dott. Davide Borla;
 - il pagamento integrale delle spese di procedura stimate;
 - non ci sono creditori privilegiati;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 19% del credito;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 e la relazione particolareggiata *ex art. 9, comma 3 bis l.* da parte dell'OCC, dott. Davide Borla, il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 29.1.2019 il giudice designato ha fissato udienza *ex art. 10, comma 1, l. 3/2012* il giorno 18 aprile 2019 rinviata poi al 20.6.2019;
- all'udienza, l'OCC ha dato atto di aver trasmesso la proposta di accordo a tutti i creditori in data 1.2.2019 a mezzo PEC e di aver pubblicato tale atto sui siti internet *www.astalegale.net* e *www.astimmobili.it* ai sensi degli artt. 10 e 15 l. n. 3/2012, nei termini e nelle modalità previste nel decreto;



- i creditori sono stati chiamati a far pervenire una dichiarazione sottoscritta con la quale esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta di accordo formulata dalla debitrice entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/2012;
- in data 11.4.2019 l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori riconosciuti nell'accordo la relazione sui consensi *ex art. 12 l. 3/2012*, dando atto del consenso espresso dai creditori;
- all'udienza del 20.6.2019 il Tribunale si è riservato di provvedere sull'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi a data successiva al deposito dell'attestazione definitiva da parte dell'OCC;
- in data 20.6.2019 l'OCC ha depositato l'attestazione definitiva *ex art. 12 l. 3/2012*, con la quale ha dichiarato
 - che la proposta di accordo *“ha raccolto il voto favorevole dei Creditori per complessivi € 55.832,39, pari al 81% dei crediti chirografari aventi diritto di voto”* (€ 76.375,27 voti favorevoli; €18.426,00 voto contrario Prestitalia);
 - che le contestazioni pervenute da parte del creditore Prestitalia non si ritengono ostative essendo relative al requisito della meritevolezza, che non deve essere vagliato in tale sede, e al mancato riconoscimento del proprio credito come privilegiato *ex art. 2745 e 2751 bis c.c.* Su tale ultimo aspetto si evidenzia, anzitutto, che la cessione del quinto dello stipendio, salario o pensione è disciplinata dal d.P.R. 180/1950, come modificato dalla l. n. 311/2005 e dalla l. n. 80/2005. Orbene, sul punto preme sottolineare che tale istituto è sostanzialmente uno strumento di agevolazione di concessione di finanziamenti nel panorama del credito al consumo, incentivato, poi, dal Legislatore con l'estensione anche ai dipendenti privati (L. n. 80/2015). Il d.P.R. n. 180/1950 all'art. 6 bis prevede, infatti - in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti - l'applicazione, anche alla cessione del quinto, delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II Titolo VI T.U. n. 385/1993. Ciò posto, è chiaro che occorre individuare la corretta qualificazione giuridica dell'istituto al fine di comprenderne la portata. Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione aveva già statuito che, in caso di cessione di crediti futuri o di cessione con funzione di garanzia, in tale ultimo caso se desumibile dalle clausole del contratto, l'effetto traslativo del diritto di credito nella sua interezza così come previsto dagli artt. 1260 e ss. c.c. può essere escluso realizzando, invece, un effetto minore quale la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito (Cfr. Cass., n. 3421/1977: *“La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l'effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l'effetto reale – cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione tende a realizzare – si verifica solo se e quando il credito ceduto verrà ad esistenza”*; Cass., n. 3797/1999). Alla luce dei principi esposti, si ritiene, pertanto, che la cessione della quota di stipendio o pensione entro il quinto deve essere qualificata quale cessione di credito futuro con funzione di garanzia avente effetti meramente obbligatori e non traslativi



immediati, la cui atipicità s'invera in un effetto minore dove il cedente legittima il cessionario alla riscossione della quota di stipendio/pensione a titolo di pagamento delle rate di finanziamento concesso. Ne consegue che non può trovare applicazione l'art. 1263 c.c., norma che presuppone l'effetto traslativo dell'intera posizione creditizia, e il credito vantato dall'ente erogatore del prestito non può assurgere a credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c. Tale ricostruzione trova avallo sia nel fatto che il credito derivante da un rapporto di lavoro pubblico o privato o di natura previdenziale ha natura più articolata rispetto al mero diritto alla remunerazione o alla corresponsione della pensione; sia in quanto, diversamente ragionando, la funzione di garanzia atipica attivata attraverso la cessione del credito comporterebbe la formazione di un privilegio al di fuori della previsione di cui all'art. 2745 c.c.

- che l'accordo risulta allo stato fattibile, sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;
- i creditori hanno espresso il consenso richiesto dalla legge ai fini del perfezionamento dell'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;
- pertanto, tale accordo deve essere omologato;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

dispone che il presente decreto di omologazione, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura dell'OCC sui siti internet www.astalegale.net, www.asteimmobili.it e www.tribunale.torino.giustizia.it in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 12 settembre 2019

Il Giudice
(Antonia Mussa)

